

## CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo III - Dei singoli contratti**

**Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare.**

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.